

## **STATUTO ELITE AGENTS GROUP**

### **Articolo 1)**

E' liberamente costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "Elite Agents Group", in breve anche semplicemente "EAG". L'associazione, di seguito indicata in forma abbreviata EAG o Associazione, è autonoma, indipendente, apartitica e di durata illimitata.

### **Articolo 2)**

L'Associazione può aderire a confederazioni, enti, associazioni, anche internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o complementari alle proprie.

### **Articolo 3)**

E' assolutamente esclusa da parte dell'Associazione qualsiasi attività politica e/o confessionale.

### **Articolo 4)**

Oltre agli associati fondatori, i quali risultano essere coloro che presenziano e sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione, possono iscriversi con la qualifica di "associato ordinario", previa accettazione in forma espressa del presente Statuto, del Codice Etico e di tutti i regolamenti o norme se e in quanto adottati dall'Associazione, gli agenti immobiliari e mandatarî a titolo oneroso, esercenti l'attività professionale e regolarmente abilitati, le agenzie immobiliari operanti sotto forma di impresa, sia che siano costituite in società di capitali o di persone, che sotto forma di ditta individuale e, per esse, i loro titolari o legali rappresentanti, in quanto agenti immobiliari regolarmente iscritti e abilitati.

### **Articolo 5) – Sede**

L'Associazione ha sede in Roma, Via di Santa Maria Goretti, 68.

### **Articolo 6) – Scopo**

La Elite Agents Groups ha i seguenti scopi:

- Riunire nel proprio ambito quegli agenti immobiliari che, per la loro formazione, capacità e onorabilità, presentano nell'esercizio della loro attività, ogni garanzia di onestà e di competenza in materia di intermediazione, consulenza e valutazione immobiliare;
- Favorire ed incentrare l'attività professionale di ciascun associato, che accetta siffatta visione, attraverso la loro partecipazione e condivisione al "Multiple Listing Service", metodologia di lavoro meglio nota con l'acronimo "MLS". Il fine attuativo di siffatta metodologia è quello di mettere a disposizione dei clienti di ciascun associato il portafoglio di immobili di ognuno di essi, condividendolo tra tutti gli associati EAG;
- Difendere gli interessi morali e professionali degli associati, sia sul piano individuale che su quello collettivo;
- Assistere gli associati, nonché promuovere le condizioni e assumere quelle iniziative ritenute opportune per la loro formazione e il loro accrescimento professionale;
- Promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative che possano interessare la categoria nel campo assistenziale, previdenziale, assicurativo, culturale e associativo;

- Designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli enti e organismi ai quali essa abbia interesse di partecipare per il perseguimento dei fini statutari;
- Promuovere quelle azioni finalizzate all'approvazione di leggi adeguate allo svolgimento della professione dei propri associati;
- Promuovere ed incentivare la collaborazione tra gli associati e tra questi e i colleghi italiani ed esteri;
- In generale fare tutto quello che, direttamente o indirettamente, può tendere alla migliore organizzazione della professione e all'accrescimento del suo livello morale e materiale, nonché al raggiungimento dei fini associativi.

#### **Articolo 7) – Marchio e logo**

La Elite Agents Group si propone, altresì, di curare l'immagine pubblica dei propri associati e a tal fine si doterà e/o acquisirà nelle forme di legge i diritti di utilizzazione del marchio/logo che riterrà più idoneo e che i suoi organi utilizzeranno in tutte le loro comunicazioni e che anche i singoli associati potranno utilizzare, fino a quando non contravvengano agli obblighi a loro carico previsti dal presente Statuto e dai suoi regolamenti, affiancando ovvero apponendo siffatto marchio-logo sulle rispettive modulistiche et similia. È fatto divieto di utilizzare il marchio "EAG" per la denominazione di consorzi, società o gruppi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e questi, qualora si costituissero, e sempre previo consenso del Consiglio Direttivo, potranno solo aggiungere alla loro denominazione le parole "tra associati alla EAG". L'uso del marchio EAG sarà consentito secondo le modalità fissate nel presente Statuto e secondo le disposizioni che il Consiglio Direttivo fisserà, in linea con il regolamento deontologico. L'uso illegittimo del marchio EAG comporterà il risarcimento danni o l'indennizzo per i danni conseguenti all'uso illegittimo effettuato, inoltre, potrà comportare una sanzione pecuniaria o non pecuniaria a carico dei responsabili, a discrezione inappellabile del Consiglio Direttivo, fino all'espulsione dei responsabili dall'Associazione.

#### **Articolo 8) – Durata**

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

#### **Articolo 9) – Patrimonio ed esercizi sociali**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Da eventuale capitale iniziale versato;
- b) Da beni mobili e immobili che diverranno proprietà;
- c) Dai contributi di ammissione;
- d) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e liberalità in genere.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali annue;
- b) Da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) Da contributi di privati, Stato ed Organismi Internazionali;
- d) Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- e) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Tutti gli eventuali utili, avanzi di gestione o proventi debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o indicate per legge. Le quote o i contributi associativi

sono intrasmissibili. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Tali bilanci dovranno essere portati a conoscenza degli associati, con i mezzi idonei ai sensi di legge, nonché con quelli che il Consiglio Direttivo fisserà, per la loro approvazione in assemblea.

#### **Articolo 10) – Associati**

A mente del precedente art. 4) gli associati si distinguono in:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati ordinari.

Sono associati fondatori coloro che risultano essere presenti all'atto costitutivo dell'Associazione e che si sono adoperati nella realizzazione del progetto iniziale dell'Associazione. Rimangono tali per tutta l'esistenza dell'Associazione, salvo dichiarazione di recesso. Sono associati fondatori, altresì, gli associati ordinari che, per particolari meriti, vengono cooptati per votazione unanime degli associati fondatori.

Sono associati ordinari: gli agenti Immobiliari, i legali rappresentanti ed i titolari delle agenzie immobiliari, in quanto agenti immobiliari regolarmente iscritti ed abilitati, costituiti sia sotto forma di ditta individuale che sotto forma di società, tanto di capitale che di persone, che aderiscono alle finalità dell'Associazione e contribuiscono a realizzarle, senza limiti temporali alla partecipazione della vita associativa. La qualità di associato ordinario dura per il tempo determinato al momento dell'ammissione. Tutti gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale di associazione se e in quanto deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Consiglio Direttivo provvederà a sollecitarne in via bonaria il pagamento con comunicazione formale, a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente. Decorso sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, perdurando il mancato pagamento della quota, il socio inadempiente sarà sospeso dall'Associazione e, di conseguenza, sarà escluso dalle cariche interne, dal diritto di voto e da ogni altro diritto associativo. Decorso ulteriori sessanta giorni dalla formale comunicazione della sospensione, perdurando l'inadempimento, il socio decadrà dalla partecipazione all'Associazione, sia esso fondatore o ordinario. Tutti gli associati, siano essi fondatori o ordinari, possono in ogni tempo recedere dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto agli amministratori, il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 11)**

I nuovi associati sono ammessi dietro loro espressa richiesta. Sulla loro ammissione delibera il Consiglio Direttivo dopo verifica della sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, di cui al precedente art. 4) del presente Statuto. Essi, al momento del loro ingresso, si obbligano al versamento della quota annuale di associazione. La qualifica di associato oltre che per recesso può venir meno per morosità, indegnità o altri gravi motivi. L'esclusione di un associato viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, motivandola succintamente. Gli associati rispondono in via oggettiva, nei confronti dell'Associazione, dei comportamenti non conformi a quanto previsto nel presente Statuto e dai suoi Regolamenti. Essi rispondono, altresì, dei comportamenti dei propri collaboratori, nonché degli associati aderenti di cui al precedente art. 10, lett. a) e b), e dei soci, in caso di associato organizzato in impresa costituita in una delle forme societarie previste ex lege.

#### **Articolo 12) – Sostenitori**

Sono sostenitori: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie che aderiranno agli scopi dell'Associazione e verseranno contributi economici di qualsiasi entità, pur non assumendo la qualifica di associato.

### **Articolo 13) – Vita Associativa**

Gli associati, nelle persone dei loro rappresentanti, avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione, secondo le modalità che l'Associazione stessa stabilirà.

### **Articolo 14) – Gratuità**

Nessun compenso sarà dovuto a favore degli associati per l'attività da loro prestata in favore dell'Associazione e/o degli altri associati, se non a titolo di rimborso spese per l'espletamento delle cariche elettive, ovvero per l'esercizio delle attività degli organi dell'Associazione, nella misura preventivamente autorizzata dall'assemblea.

### **Articolo 15) – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vicepresidente vicario;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) I delegati nazionali presso la Confederazione Reti MLS Italia (Confederazione Microreti MLS).

### **Articolo 16) – Assemblea**

L'assemblea degli associati è convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, l'ora e luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione è comunicato agli associati per lettera raccomandata, fax, telegramma, email o PEC. L'avviso di convocazione deve contenere gli atti che verranno discussi in forma integrale, (ad esempio il bilancio da approvare con i suoi allegati o eventuali preventivi di spesa da valutare). L'assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta, indirizzata al Presidente, sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero da almeno un decimo degli associati aventi diritto ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Le deliberazioni assembleari sono immediatamente esecutive, salvo espressa indicazione contraria verbalizzata al momento della loro approvazione.

### **Articolo 17)**

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati fondatori e ordinari. Gli associati fondatori, nonché ogni associato ordinario, hanno diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Possono farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega scritta, anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo che nelle deliberazioni per l'approvazione dei bilanci o per quelle che riguardano la responsabilità dei consiglieri. Ogni partecipante all'assemblea non può ricevere, né esibire, più di tre deleghe. Nel rispetto del principio di corrispondenza del voto unitario per

ciascun associato, ai titolari e ai legali rappresentanti associati che intervengono per conto delle agenzie immobiliari associate ed esercitate sotto forma di società, sia di capitali che di persone, spetta un solo voto, esercitato attraverso il proprio legale rappresentante o persona da esso delegata secondo le modalità previste. Alle agenzie EAG che operino anche con agenti immobiliari autonomamente associati EAG di cui al precedente art. 10, lett. a) e b) del presente Statuto, spetta un voto.

#### **Articolo 18)**

L'assemblea, se non diversamente previsto dal presente Statuto, è validamente costituita e delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea validamente costituita e con le maggioranze di cui sopra delibera:

- Sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- Sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo previa fissazione del numero dei componenti;
- Sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- Sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- Su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto e con le diverse maggioranze ivi previste, in quanto qui non espressamente determinato.

Sono valide le deliberazioni assembleari, anche in assenza di una sola delle formalità di convocazione previste dal presente Statuto, ogni qualvolta risulti la presenza di tutti gli associati, fermi restando i quorum deliberativi di cui al presente articolo.

Per le modifiche al presente Statuto l'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 19)**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario. In mancanza precaria di entrambi, l'assemblea nomina un proprio presidente. Il Presidente dell'assemblea, in precaria assenza del Segretario, nomina per la seduta un segretario e constata la regolarità delle deleghe e il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea viene conservato dal segretario nella sede dell'Associazione. Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni socio ha diritto di chiedere copia del verbale assembleare.

#### **Articolo 20) – Amministrazione e Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri a scelta dell'assemblea. Il Consiglio rimane in carica per sette anni, decorsi i quali esso viene rinnovato dall'assemblea. In caso di dimissioni o decesso di uno dei consiglieri eletti, l'assemblea alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, diversamente il Consiglio resta operativo anche per la straordinaria amministrazione con i restanti membri fino alla scadenza naturale del mandato in corso.

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, a dichiarare decaduto dal Consiglio medesimo il consigliere che sia stato assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Direttivo.

Al Consiglio Direttivo è demandata la stesura del regolamento per lo svolgimento delle operazioni elettorali, che preveda anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo che, con tale regolamento, sarà eletto. Il regolamento sarà steso ed approvato almeno quattro mesi prima dello svolgimento delle operazioni elettorali. Non saranno applicabili alle successive elezioni associative eventuali norme regolamentari approvate oltre tale termine.

I membri del Consiglio Direttivo possono, altresì, presentare mozione di sfiducia motivata nei confronti del Presidente, del Segretario o del Tesoriere. La mozione deve essere sottoscritta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e deve indicare la data e l'ora di convocazione dell'organo medesimo ai fini della discussione e della deliberazione sul punto all'ordine del giorno, con preavviso di almeno quindici giorni. Essa viene formalmente consegnata a tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di delibera che sfiduci il Presidente, con la stessa deliberazione viene nominato il nuovo Presidente ad interim per l'ordinaria amministrazione, e viene indetta l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

#### **Articolo 21)**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'assemblea dei soci. In particolare è di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) La nomina, nel proprio interno, del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e di un Vicepresidente vicario;
- b) Deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- c) Determinare la misura delle quote associative e le modalità di pagamento;
- d) Compilare e divulgare il Manuale Operativo, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, e comminare eventuali sanzioni in caso di mancato rispetto dello stesso;
- e) Determinare i criteri di congruità della conformità operativa rispetto al presente Statuto.
- f) Procedere alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione;
- g) Compilare e divulgare i Regolamenti attuativi e i Regolamenti operativi per il corretto funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- h) Nominare i componenti delle commissioni o comitati scientifici di formazione e/o culturali.

#### **Articolo 22)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, una volta all'anno, per determinare nonché predisporre, nel termine previsto dal precedente art. 9) del presente Statuto, la redazione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, qualora quest'ultimo non fosse presente, dal Segretario facente funzioni nominato dalla seduta. Il libro dei verbali del consiglio è conservato dal Segretario nella sede dell'Associazione.

#### **Articolo 23)**

Azioni di responsabilità contro gli amministratori – Le azioni di responsabilità contro gli amministratori dell'Associazione per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

#### **Articolo 24)**

La carica di membro del Consiglio Direttivo sarà espletata a titolo gratuito, ai consiglieri sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

#### **Articolo 25) – Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Inoltre, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione. Al Presidente sono demandati tutti i poteri che per legge o per statuto non siano di competenza dei soci o del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri, mediante procura generale o speciale. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

#### **Articolo 26) – Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

#### **Articolo 27) – Tesoriere**

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione di controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Il Tesoriere può disporre dei fondi sociali con firma disgiunta da quella del Presidente entro l'importo massimo che viene definito dal Presidente medesimo a sua discrezione, quale legale rappresentante dell'Associazione. Per importi eccedenti tale limite è necessaria la firma congiunta dei due soggetti.

#### **Articolo 28) – Durata delle cariche**

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente vicario, di Segretario e di Tesoriere, durano per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 29) – Delegati nazionali presso la Confederazione Reti MLS Italia**

I delegati nazionali presso la Confederazione Reti MLS Italia, (di seguito "CRMI"), vengono nominati con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e nel numero stabilito dalla Confederazione Reti MLS Italia. Essi hanno il compito di rappresentare l'Associazione all'interno del Consiglio Direttivo della CRMI, e si fanno garanti del rispetto del Codice Etico della CRMI all'interno dell'Associazione. Possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a partecipare alle sedute aventi oggetto provvedimenti disciplinari nei confronti degli aderenti, esprimendo il proprio voto. Nel caso siano presenti all'interno del Consiglio Direttivo membri della stessa agenzia immobiliare del delegato, il voto preso in considerazione sarà quello del componente legale rappresentante o di maggiore età.

### **Articolo 30) – Collegio dei Revisori**

Ove lo ritenga necessario e se non previsto ex lege, l'assemblea potrà nominare un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi dureranno in carica tre esercizi sociali. L'assemblea potrà determinare anche un emolumento ai revisori effettivi. L'ineleggibilità e la decadenza, come anche il funzionamento dell'organo e i diritti e doveri dei componenti del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 – 2409-noviesdecies del Codice Civile valevoli per le società azionarie.

### **Articolo 31) – Commissioni o comitati scientifici e/o culturali**

Le commissioni o comitati sono composti da tre a venti membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra persone estranee all'Associazione. Essi durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina. Il Consiglio Direttivo nomina, altresì, il Presidente e può determinare anche un emolumento ai componenti. Le commissioni o comitati hanno il compito di:

- Elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quelle materie e con le modalità, termini e compensi che il Consiglio Direttivo reputerà di fissare;
- Svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo;
- Attuare quanto previsto al precedente art. 6).

### **Articolo 32) – Intervento in audio-video conferenza**

Le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e dei "Comitati regionali delle Micro Reti" possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) Sia consentito al Presidente dell'adunanza, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
- c) Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) Ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, a cura dell'Associazione, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 33) – Scioglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati:

- nomina fino a tre liquidatori anche fra i non associati, fissandone i poteri;
- determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo con l'obbligo in ogni caso di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 34) – Norme finali**



Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.